



CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DESIO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, GESTORI E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, ORDINI PROFESSIONALI ED ENTI PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di febbraio nella sede del Comune di Desio (MB)

I soggetti aderenti

il Dott. Filippo Fiamingo nato a Zungri il 05 novembre 1961 C.F. FMNFPP61S05M204F Dirigente dell'Area Affari generali, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Desio (MB) 00696660968, in seguito denominato "Comune"

e

il Sig. Avvocato Avio Giacobelli nato a Perugia il 22 febbraio 1955 C.F. GCVVAI55B22G478T, il quale interviene in nome e per conto dell'Ordine degli Avvocati di Monza, in seguito denominato "Utente";

Vista la nota del 17.12.2015 (n. prot. genn. 34542 del 17.12.2015) con la quale è stato richiesto l'accesso alla banca dati dell'anagrafe del Comune di Desio, essenziale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ma anche per rendere fruibili i dati di residenza ai propri iscritti che hanno necessità di conoscenza per attività di pubblica utilità e di amministrazione di giustizia, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguite e i motivi che titolano l'Ente all'accesso dei dati;

Valutata la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dal suddetto ordine professionale e nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative;

Vista la determinazione dirigenziale n. 893 del 18.12.2015 con cui è stato definito lo schema di convenzione per l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Recepimento della premessa

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l'Utente che, come sopra rappresentato, accetta, l'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici per le finalità istituzionali specificate nella richiesta e nei limiti specificati nei successivi articoli.

ART. 3 - Definizioni

Utente: L'Ente che ha necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

Consultazione: accessibilità al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato attraverso la stampa delle informazioni visualizzate;

Dato anagrafico: dato personale non sensibile desumibile dai registri delle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini residenti all'estero;

Visura anagrafica: dato informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal sistema informativo del Comune di Desio;

Sistema Informativo Anagrafico: il sistema costituito da hardware, software di base e software applicativo che consente l'inserimento dei dati anagrafici e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe, incaricati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n 196, di proprietà del Comune di Desio.

ART. 4 – Impegni dell'Utente:

L'Utente si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale, nonché per la conoscenza dei soli dati di residenza, agli iscritti, avvocati e praticanti, per attività di amministrazione della giustizia;
- b) accedere alle informazioni anagrafiche sulla base di visure anagrafiche consentite dall'applicativo;
- c) stampare le informazioni visualizzate per le finalità perseguite;
- c) svolgere il servizio di accesso nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Utente si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni e conferme dei dati anagrafici, e/o dati che possano essere soddisfatte tramite l'accesso informatico alla banca dati, disciplinato dalla presente convenzione.

Le richieste non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune (protocollo.comune.desio@legalmail.it)

L'Utente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento, esclusivamente per le finalità di cui sopra nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

L'Utente garantisce la riservatezza dei dati e quant'altro connesso al collegamento concesso.



ART. 5 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune consente l'accesso telematico attraverso una piattaforma in modalità web, ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure e stampe. Il sistema di accesso alle informazioni esclude comunque la possibilità di effettuare modifiche ai dati in modo da garantirne la perfetta Conservazione.

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Utente.

Le informazioni si riferiscono a cittadini presenti nella banca dati anagrafica del Comune di Desio.

L'Utente che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente all'ufficio anagrafe comunale lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 6 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica. Ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 7 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Ente consultante nomina il responsabile esterno del trattamento dei dati. Questi a sua volta avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. La nomina del responsabile esterno avverrà in base **all'allegato A**, parte integrante della presente convenzione, mentre quella degli incaricati del trattamento, nominati dal responsabile esterno, avverrà con le modalità contenute **nell'allegato B**, parte integrante della presente convenzione.

L'Utente si impegna a comunicare al Comune titolare, gli atti di nomina degli incaricati che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 8 – Modalità di accesso

Con la richiesta di accesso alla banca dati, sarà definito il profilo dell'utente nel rispetto della normativa vigente in materia.

La definizione del profilo, con i diversi livelli di accesso, verrà assegnata dal Responsabile dei Sistemi Informativi del Comune il quale provvederà ad attribuire un codice identificativo (user.id) ed una parola chiave (password) che dovrà essere cambiata dall'operatore con il primo accesso e così almeno ogni tre mesi.

L'Utente consultante si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano le proprie credenziali segrete, non le divulgano e le conservino debitamente.



In caso di smarrimento della credenziale o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Utente, per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail all'indirizzo PEC del Comune affinché si provveda alla disabilitazione.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 9 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

ART.10 - Risoluzione

Il Comune di Desio ha la facoltà di risoluzione dalla convenzione, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni da parte dell'Utente.

ART. 11 - Foro competente

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno differite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

ART. 12 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art.7 dotati dei propri identificativi di cui all'art.8. Le postazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'incaricato designato; lo stesso non dovrà consentire l'accesso a persone non autorizzate, tramite le sue credenziali di accesso. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo.

La riservatezza dei dati in essa contenuti è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003; in particolare la massima attenzione deve essere tenuta nel trattamento dei dati sensibili.

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 13 – Costi

La consultazione delle banche dati anagrafe è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Utente i costi derivanti dalla connessione ad Internet.



ART. 14 – Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile.

ART. 15 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e dalla documentazione nello stesso citata, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia: la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA); il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223; l'art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici; l'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti; l'art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997; il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il successivo decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010; le linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale; l'art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino; la legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive; la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2011, Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione del 22.12.2011 ad oggetto "adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

ART. 16 Spese contrattuali


Non sono previste spese contrattuali.

ART. 17- Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.1986 N. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – Tabella allegato B – del DPR n. 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto

p. L'Utente
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Avio Giacobelli



p. Il Comune di Desio
Il Dirigente dell'Area Affari generali
Dott. Filippo Fiamingo

